



29 873-20

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano - Presidente -  
Ersilia Calvanese  
Gaetano De Amicis  
Alessandra Bassi  
Maria Sabina Vigna - Relatore -

Sent. n. sez. 1746  
CC - 26/10/2020  
R. G.N. 30448/2020

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato da:

(omissis) nato il (omissis)

Avverso la sentenza del 28/09/2020 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha rifiutato la consegna di (omissis) all'Autorità giudiziaria della Polonia a seguito di un mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti per l'esecuzione della complessiva pena di anni uno e mesi sei di reclusione, irrogatagli con la decisione di condanna del Tribunale di Cracovia in data 10 maggio 2013, divenuta definitiva il 18 maggio 2013 per i reati di cinque truffe commesse nel novembre 2011. Con

N

la medesima pronunzia, inoltre, la Corte distrettuale, ha stabilito che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69/2005 (attuale art. 18-bis della predetta legge), nei confronti della persona richiesta in consegna venga eseguita in Italia la pena di cui sopra e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Generale di Firenze perché promuova l'esecuzione della condanna in Italia.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona richiesta in consegna, deducendo i seguenti motivi:

2.1. la violazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 69 del 2005 per l'omessa acquisizione della sentenza di condanna. Al mandato di arresto non sono, inoltre, stati allegati né i dati segnaletici, né alcuna altra informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale era domandata la consegna.

Si evidenzia, al riguardo, che in atti non è rinvenibile la sentenza di condanna definitiva pronunciata dall'Autorità polacca, in quanto non trasmessa né acquisita dalla Corte distrettuale ai sensi dell'art. 16 della citata legge

2.2. Vizio di motivazione sempre in relazione all'art. 6 della legge 22/04/2005, n. 69. Il ricorrente ha dichiarato di non avere partecipato al processo e di non essere mai stato informato dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico né, tantomeno dell'emissione della sentenza di condanna. A fronte di tali dichiarazioni, ancor più grave è il fatto che la Corte di appello abbia ritenuto di non fare chiarezza sul punto, anche considerando che nel MAE si precisa che mancano indicazioni in merito ai dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Deve preliminarmente richiamarsi il mutamento normativo di recente verificatosi per effetto dell'art. 6 della

che oltre a dettare, nei commi 3 e 4, «principi e criteri direttivi specifici» per «il più compiuto adeguamento della normativa nazionale» alla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, ha introdotto, con il comma 5, due modificazioni alla legge n. 69 del 22 aprile 2005 - sostituendo il testo dell'art. 18 (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna) ed inserendo un nuovo art. 18-bis (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna) - immediatamente operative con

l'entrata in vigore della legge (avvenuta il 2 novembre 2019). 2 Mentre il comma 4 dell'art. 6 testé menzionato stabilisce che, in sede di esercizio della delega in conformità ai criteri di cui al precedente comma 3 della lett. a), «possono essere apportate anche le opportune modifiche» al testo delle disposizioni di cui agli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, come rispettivamente modificato e introdotto dal comma 5 del medesimo art. 6, quest'ultimo comma, in particolare, ha estrapolato dal testo previgente dell'art. 18 (allora rubricato Rifiuto della consegna, adesso Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna) le originarie lett. o), p) ed r), trasformando le cause ostative ivi specificamente disciplinate in altrettanti motivi di rifiuto facoltativo della consegna, ora contemplati nell'art. 18-bis, lett. a), b) e c) della legge cit. (rubricato appunto Motivi di rifiuto facoltativo della consegna). Nella nuova previsione della lett. c), per quel che maggiormente interessa nel caso in esame, il legislatore ha tenuto conto della declaratoria di illegittimità costituzionale che nel 2010 aveva investito l'originaria lett. r) dell'art. 18, sicché la Corte d'appello può attualmente rifiutare la consegna se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. A tale mutato quadro normativo interno, pertanto, e non alla previgente disposizione di cui all'art. 18, lett. r), legge cit., avrebbe dovuto fare riferimento ai fini delle sue valutazioni la Corte territoriale.

3. Sulla base degli elementi contenuti nel mandato di arresto europeo, la sentenza impugnata ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni necessarie ai fini della consegna, ma vi ha motivatamente opposto la condizione ostativa ora contemplata nell'art. 18-bis, lett. c), legge cit., rifiutando la consegna, ma non disponendo, al contempo, l'esecuzione in Italia della sentenza definitiva di condanna pronunciata dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, previo riconoscimento della sentenza estera. Del resto non avrebbe potuto, stante l'impossibilità di vagliare il contenuto della sentenza della quale ha ritenuto di potere fare a meno. Così facendo, però, non ha potuto congruamente effettuare il vaglio richiesto dalla pertinente normativa dettata dal d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161.

3.1. Ora, in tema di mandato di arresto europeo, la Corte d'appello che intende rifiutare la consegna ai sensi dell'art. 18-bis, lett. c), legge cit., disponendo l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano (o al cittadino di altro

Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia), è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e. secondo quanto previsto dal richiamato d.lgs. n. 161 del 2010 (contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea), anche per verificare la compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana, qualora pure il Paese richiedente abbia dato attuazione alla predetta decisione quadro (arg. ex Sez. 6, n. 53 del 30/12/2014, dep. 2015, Petrescu, Rv. 261803).

3.2. Deve poi ribadirsi il principio al riguardo affermato da questa Suprema Corte (arg. ex Sez. 6, n. 7801 del 09/02/2018, Stinga, Rv. 272388), secondo cui, in tema di mandato d'arresto europeo cosiddetto "esecutivo", la persona richiesta in consegna, invocando l'applicazione del motivo di rifiuto di cui al richiamato art. 18 bis, lett. c), presta implicitamente il proprio consenso al riconoscimento della sentenza straniera ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 161 del 2010, ma ciò non determina il venir meno dell'interesse a dedurre la sussistenza di eventuali fattori ostativi al recepimento del contenuto ed all'esecuzione delle statuizioni della sentenza di condanna pronunciata dallo Stato di emissione (Sez. 6, n. 15245 del 14/05/2020, Ispas Anca, Rv. 278877).

4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello in dispositivo indicata, affinché proceda, alla stregua delle regole di giudizio su affermate, alle necessarie verifiche riconnesse all'applicazione del menzionato quadro normativo di riferimento, uniformandosi ai principi di diritto in questa Sede statuiti.

La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombeni di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.


#### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 26 ottobre 2020

Il Consigliere estensore  
Maria Sabina Vigna



Il Presidente  
Pierluigi Di Stefano

